

Estratto verbale assemblea dell'associazione

FEDERVITA PIEMONTE ODV ETS

del 31 marzo 2021 ore 21



Il Presidente CERONI GIOVANNI dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Donatella Timossi.

Il Presidente constata che sono presenti n°13 Soci su 20, di cui 1 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente, al punto 5 dell'ordine del giorno procede con la proposta di modifica statutaria secondo quanto previsto dalla riforma del TERZO SETTORE D.LGS.117/2017.

Il vicepresidente Cipolla spiega le modifiche e da lettura del nuovo statuto che viene messo in votazione, viene approvato all'unanimità

Il Presidente accerta che sono favorevoli al voto n° 13 Soci, contrari 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto che dispone di conservare agli Atti come "Allegato A" della presente delibera. Il presidente si occupa della registrazione.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle ore 22.30 dello stesso giorno previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella
Reg.to al N. 1316 Serie 3
Addi. 08 NOV 2021
Liquidato € ESENTE
Versato € ESENTE

L'INCARICATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico DELSIGNORE

Il Presidente
Giovanni CERONI





FEDERVITA PIEMONTE ODV ETS

Statuto

Articolo 1 - Denominazione

Sotto la denominazione "FEDERVITA PIEMONTE ODV ETS" si costituisce un'associazione avente forma giuridica di Organizzazione di Volontariato, che fissa la sua sede legale in Torino.

L'OdV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e ha durata illimitata.

Il presente Statuto è modificato conformemente al D.Lgs. 117/2017.

Articolo 2 – Finalità e attività

L'OdV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, non distribuisce utili e non retribuisce in alcun modo le persone che rivestono cariche sociali. Ai volontari possono solo essere rimborsate le spese vive sostenute per l'attività prestata, preventivamente concordate.

L'OdV si propone di promuovere sia a livello individuale, sia nell'ambito dei gruppi sociali naturali e organizzati, una mentalità aperta all'accoglienza ed alla protezione di ogni essere umano fin dal concepimento, in tutte le sue esigenze e fino alla morte naturale, promuovendo perciò la nascita, la crescita e lo sviluppo della persona nel pieno rispetto della sua umanità e del suo valore, all'interno della famiglia naturale. Persegue pertanto tutte quelle iniziative che, a livello di legislazione, di cultura, di costume, di assistenza e di opinione pubblica, sono idonee a promuovere la tutela della vita umana, ed a rimuovere gli ostacoli al riconoscimento della piena dignità e del valore dell'uomo, tra i quali in primo luogo l'aborto, la manipolazione genetica, la contraccezione, la fecondazione artificiale, l'eutanasia.

Le attività di interesse generale, che costituiscono l'oggetto sociale, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono riconducibili in via esclusiva o principale alla promozione e tutela dei diritti umani, nonché alla beneficenza, al sostegno a distanza e all'erogazione di denaro, beni o servizi a persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e sono svolte avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.

L'OdV intende perseguire i propri obiettivi principalmente attraverso:

- il collegamento fra tutte le Associazioni locali, regionali o nazionali che operano a favore della vita umana dal concepimento alla morte naturale.
- l'organizzazione, a livello regionale, di mostre, convegni, concorsi e di ogni altra pubblica iniziativa compreso l'uso di qualunque mezzo di divulgazione volta a favorire l'affermazione di una cultura di vita e di solidarietà concreta;
- ogni altra iniziativa che sia coerente con i fini istituzionali.



Articolo 3 - Aderenti

Possono far parte dell'OdV, i Movimenti per la vita, i Centri di aiuto alla vita che operano nell'ambito della Regione Piemonte, nonché anche altre Associazioni operanti nel territorio nazionale, in numero non inferiore a tre, nel rispetto dell'Art.32 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., che, ispirandosi alle finalità di cui all'Art.2, chiedano di essere federate, secondo i termini indicati all'Art.23 del D.Lgs. 117 del 2017 ed ottengano il benestare del Consiglio Direttivo dell'OdV, acquisendone immediatamente diritti e doveri, in deroga all'Art. 24 del D.Lgs. 117 del 2017.

La qualità di socio si perde per scioglimento dell'associazione federata, dimissioni ed incompatibilità.

L'incompatibilità, da rilevarsi con riguardo agli ideali previsti al precedente Art. 2, viene sancita dall'Assemblea dei soci con decisione appellabile dall'interessata, entro sessanta giorni dalla comunicazione, presso gli organi direttivi competenti dell'OdV.

Articolo 4 – Organi sociali

Sono organi dell'OdV:

- l'Assemblea Generale, costituita dai Presidenti (o loro delegati) delle Associazioni Federate;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

È facoltà dell'Assemblea nominare un collegio di revisori.

Tutte le cariche hanno durata triennale e le persone che le ricoprono sono rieleggibili.

Articolo 5 - Assemblea

L'Assemblea Generale Ordinaria, deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, anche mezzo email.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Generale Straordinaria, richiede la maggioranza dei due terzi dei soci effettivi per apportare modifiche al presente Statuto e per deliberare lo scioglimento dell'OdV.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe, in deroga all'Art. 24 del D.Lgs. 117 del 2017.

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata per:



approvare la relazione, il bilancio consuntivo e preventivo;

eleggere i membri del Consiglio Direttivo, dopo averne stabilito il numero dei componenti e l'eventuale Collegio dei Revisori;

- 3) stabilire l'entità della quota associativa;
- 4) deliberare l'eventuale esclusione dei soci.

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata per:

- 5) Modificare lo Statuto;
- 6) Deliberare lo scioglimento dell'OdV.

Articolo 6 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri scelti tra persone che facciano parte delle Associazioni federate. Il Consiglio Direttivo elegge: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Per le delibere concernenti la straordinaria amministrazione sarà necessaria la maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elabora il Programma annuale e definisce le direttive generali dell'OdV.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma per iniziativa del Presidente almeno una volta al trimestre.

È possibile partecipare a distanza tramite Videoconferenza.

Articolo 7 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'OdV e a lui spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 8 – Vice Presidente

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri del Presidente ma li esercita in caso di assenza od impedimento di questi.

Articolo 9 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente nei suoi compiti.

Al Segretario compete la tenuta dei libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nel quale sono verbalizzate tutte le deliberazioni.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Presidente.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta dei conti, dei pagamenti e degli incassi.

Articolo 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'OdV è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'OdV, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da erogazioni, donazioni o lasciti. Le somme di denaro verranno depositate su conti correnti intestati all'OdV o eventualmente investite in altre forme.

Tutto il patrimonio dell'OdV è utilizzato esclusivamente per il perseguimento degli scopi e finalità indicati nel presente Statuto.

L'OdV non prevede finalità di lucro e i proventi che derivassero eventualmente da future attività accessorie saranno utilizzati per le finalità descritte.

In caso di scioglimento dell'OdV, il patrimonio sarà destinato alle associazioni federate ETS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art 45 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, conformemente a quanto indicato all'Art 9 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Articolo 11– Anno sociale

L'anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo verranno predisposti dal Presidente e dal Tesoriere il programma, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, unitamente alla relazione sull'attività e al programma.

Articolo 12 – Entrate

Le entrate dell'OdV sono costituite:

- 1) dalle quote annuali dei soci nella misura stabilita dall'assemblea;
- 2) da offerte e contributi sia pubblici che privati;
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

Articolo 13 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

